



***Ai gentili Clienti***

***Loro sedi***

# **Il Concordato preventivo biennale consente l'accesso al ravvedimento "tombale"**

Gentile Cliente,

Con la definitiva approvazione della legge di conversione del cd. **Decreto omnibus (D.L. 113/2024)** pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8/10/2024 sono state introdotte **due importanti novità** in materia di **concordato preventivo biennale**. In particolare:

- sono state **ridotte alla metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie**
- è stato introdotto il **ravvedimento speciale** per i soggetti ISA che **aderiscono al concordato biennale**.

Innanzitutto, il nuovo **articolo 2-ter**, ha previsto che le **soglie** per l'applicazione delle **sanzioni accessorie**, di cui all'**articolo 21, D.Lgs. 472/1997**, sono **dimezzate**, quando è irrogata una **sanzione amministrativa per violazioni** riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi **oggetto della proposta** di concordato biennale, **se**:

- la **proposta** di concordato preventivo biennale **non** è stata **accolta**;
- si è verificata la **decadenza** dal concordato biennale per **inosservanza** degli **obblighi** previsti dalle norme che lo disciplinano;
- per i **periodi d'imposta 2018-2022** i contribuenti **non** si sono avvalsi del regime di **ravvedimento** di cui all'**articolo 2-quater**, oppure questo è **decaduto**.

Di fatto, quindi, tale previsione amplia le ipotesi di applicazione delle **sanzioni accessorie**, al fine di incentivare i contribuenti all'**adesione** al concordato biennale.

L'altra novità, molto importante, è contenuta nell'**articolo 2-quater**, che introduce il **ravvedimento speciale** a favore dei **soggetti ISA** che aderiscono al **concordato biennale**.

Nello specifico, è previsto che i **soggetti ISA aderenti, entro il 31.10.2024, al concordato biennale**, possono beneficiare di un **ravvedimento speciale** per i **periodi d'imposta 2018-2022, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive**.

La **base imponibile** dell'imposta sostitutiva delle **imposte sui redditi** (e delle **relative addizionali**) è costituita dalla **differenza** tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già **dichiarato**, alla data di entrata in vigore della disposizione, **in ciascuna annualità** e il **valore** dello stesso **incrementato** nella misura del:

- **5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;**
- **10% per i soggetti con punteggio ISA tra 8 e 10;**
- **20% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8;**
- **30% per i soggetti con punteggio ISA tra 4 e 6;**
- **40% per i soggetti con punteggio ISA tra 3 e 4;**
- **50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.**

La **base imponibile** dell'imposta sostitutiva dell'**imposta regionale sulle attività produttive** è costituita dalla **differenza** tra il valore della produzione netta già **dichiarato in ciascuna annualità** e il **valore** dello stesso **incrementato** nella misura sopra indicata.

Per i **periodi d'imposta 2018, 2019 e 2022**, l'imposta sostitutiva delle **imposte sui redditi** e delle **relative addizionali** è pari:

- **al 10%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è **pari o superiore a 8**;
- **al 12%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è **pari o superiore a 6 ma inferiore a 8**;
- **al 15%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è **inferiore a 6**.

Invece, per i soli **periodi di imposta 2020 e 2021**, tenuto conto della pandemia da Covid-19, le imposte sostitutive sono **diminuite del 30%**.

Per i **periodi d'imposta 2018, 2019 e 2022**, inoltre, l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive sarà calcolata con **l'aliquota del 3,9%**.

Evidentemente l'obiettivo del legislatore, anche nel prevedere **aliquote più basse** in funzione del punteggio ISA, è quello di **incentivare l'adesione** al concordato biennale.

In ogni caso, il **valore complessivo dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione **non può essere inferiore a 1.000 euro**.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31.3.2025, oppure mediante pagamento rateale in un **massimo di 24 rate mensili di pari importo** maggiorate di interessi calcolati al tasso legale **con decorrenza dal 31.3.2025**.

È espressamente previsto che, in relazione ai periodi d'imposta 2018-2022, una volta eseguito il versamento integrale, ovvero il pagamento rateale, le rettifiche al reddito d'impresa o di lavoro autonomo non possono essere più effettuate, ad eccezione dei seguenti casi:

- **decadenza** dal concordato biennale, applicazione di una **misura cautelare**;
- notifica di un **provvedimento di rinvio a giudizio** per uno dei delitti di cui al **Lgs. 74/2000**, commesso nei medesimi periodi d'imposta.

Dunque, la disposizione citata introduce una sorta di **ravvedimento "tombale"**, almeno per quanto concerne **le imposte sui redditi, relative addizionali e imposta regionale sulle attività produttive**, poiché inibisce gli **accertamenti** per i periodi d'imposta 2018-2022 a fronte del versamento di un'**imposta sostitutiva**.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e vi chiediamo di comunicarci tempestivamente eventuale interesse nella valutazione dell'adesione al CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - elemento fondamentale per poter aderire a detto condono - e quotazione dell'imposta sostitutiva dovuta in caso di adesione al "ravvedimento tombale". Lo studio prima di procedere stimerà l'onorario per le attività necessarie ad un'idonea valutazione.

Distinti saluti  
**Studio AM-tax**